

LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Cassazione civile sez. III del 23/12/2021 n. 41383

Cassazione civile sez. VI del 30/07/2020 n. 16336

Cassazione civile sez. II del 26/08/2019 n. 21706

Nel giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una **formale inversione della posizione processuale delle parti**, dove l'opponente, sebbene onerato di introdurre il procedimento mediante atto di citazione (art. 645 comma I c.p.c.), **assume in realtà la qualifica di convenuto in senso sostanziale**, rivestendo - di contro - la parte opposta, il ruolo di attore.

Una delle conseguenze di natura processuale più rilevanti e che direttamente derivano da suddetta inversione dei ruoli è, di certo, il contenuto che l'atto di opposizione dovrà assumere, in quanto, formalmente si tratta di una citazione **ma sostanzialmente si tratta di una comparsa di costituzione e risposta**. Proprio la peculiare natura dell'atto con cui l'opponente introduce il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo crea incertezze in merito ad un aspetto assai rilevante, ovvero quello concernente la chiamata in causa del terzo ex artt. 106 e 269 c.p.c..



COME DEVE PROCEDERE L'OPPONENTE QUALORA INTENDA CHIAMARE IN CAUSA UN TERZO PER ESSERE DA QUESTI GARANTITO E TENUTO INDENNE?

Dalla lettura dei commi II e III dell'art. 269 c.p.c., ove il **convenuto** voglia chiamare in causa un terzo dovrà, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella propria comparsa.

Qualora invece sia l'**attore** che intenda chiamare in giudizio un terzo, egli dovrà - sempre a pena di decadenza - chiedere alla prima udienza apposita autorizzazione al giudice. Se suddetta autorizzazione viene concessa, verrà fissata una nuova udienza allo specifico scopo di consentire la citazione del terzo.



Occorre, quindi, domandarci come si atteggia, dal punto di vista processuale e pratico, la chiamata in causa del terzo avanzata dall'opponente in seno al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, **proprio in considerazione del fatto che nell'ambito di suddetto giudizio vi è un'inversione della posizione processuale delle parti, rivestendo l'attore - opponente il ruolo sostanziale di convenuto.**



Una parte minoritaria della giurisprudenza conclude nel senso che l'opponente, anche per esigenze di economia e speditezza processuale, ben potrebbe procedere alla contestuale citazione per la medesima prima udienza sia dell'opposto che del terzo.


Questa conclusione sarebbe altresì avallata proprio dal disposto di cui all'art. 269, comma II, c.p.c.: l'opponente rivestendo la qualifica solo formale di attore, ricadrebbe *de plano* nell'ambito di applicazione di suddetta norma la quale, come detto, non prevede alcuna previa autorizzazione del giudice nei confronti del convenuto che intenda evocare in giudizio un terzo.



LA SOLUZIONE SUGGERITA DALLE PIÙ RECENTI PRONUNCE DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO - CASSAZIONE CIVILE SEZ. II DEL 26/08/2019 N. 21706

La vicenda trae origine dal fatto che S.G., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 2013, convenne dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano la CO.VE S.r.l., chiedendo tra le altre domande di accertare la propria carenza di legittimazione passiva in merito al pagamento richiesto in via monitoria a titolo di quota lavori sui locali di proprietà della Edilizia Immobiliare P.A., nonché, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda della CO.VE S.r.l., **previa autorizzazione alla chiamata in causa della medesima Edilizia Immobiliare P.A., di condannare quest'ultima al pagamento di tutte le somme pretese in giudizio.**

Il Giudice di pace di Torre Annunziata, con sentenza del 2014, dopo aver affermato la propria competenza, **accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo,** dovendo l'appaltatrice, alla stregua dell'art. 10 del contratto d'appalto, richiedere le rispettive quote a ciascuno dei proprietari degli immobili interessati dai lavori.



La CO.VE. S.r.l. ha impugnato la sentenza, proponendo appello dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il quale **ha accolto il gravame e dichiarato la nullità della sentenza del Giudice di Pace** rimettendo al giudice di prime cure gli atti.

Ad avviso del Tribunale, infatti, il Giudice di Pace aveva “*inspiegabilmente*” ommesso di pronunciare sull’istanza dell’opponente di chiamata in causa del terzo, Edilizia Immobiliare P.A., la quale, ad avviso del Tribunale, aveva assunto “*la veste di litisconsorte necessario*”.

Avverso la decisione d’appello S.G. ha presentato ricorso per cassazione, articolato in **sette motivi**.

In particolare, il ricorrente con il secondo motivo di ricorso ha denunciato “la violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 102, 103 e 354 c.p.c.:

- violazione della regola del litisconsorzio facoltativo;
- erronea rimessione del giudizio al giudice di primo grado;
- nullità della sentenza e del procedimento”.

Il Tribunale, in sostanza, avrebbe errato nel considerare litisconsorte necessario del giudizio la Edilizia Immobiliare P.A., non essendo quest’ultima mai divenuta parte del processo.

LA DECISIONE E LA RATIO

La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 21706/2019, ha ritenuto **il secondo motivo fondato ed assorbente di tutti gli altri**.

Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che secondo la propria costante interpretazione *«l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo (nella specie, altresì nell'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice di pace), non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato»*.

Ciò in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione **sostanziale** delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.



Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto ingiuntivo, in ogni caso **l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo** al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto.



Da ciò discende evidentemente che, ove sia stata chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo, senza che il giudice abbia neppure provveduto in merito, **non può dirsi affatto**, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, **che il terzo, per effetto automatico della proposizione dell'istanza di autorizzazione alla chiamata, e prima ancora di essere citato o di aver depositato una comparsa di intervento, abbia assunto la qualità di parte nel processo**, legata da un nesso di litisconsorzio necessario processuale con i soggetti originari della lite, in maniera da obbligare il giudice d'appello a rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.



Evidenziando gli aspetti formali del giudizio *ex art. 645 c.p.c.*, **disposizione che espressamente rinvia alle norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito**, non si può che concludere nel senso che l'opponente, sebbene sostanzialmente convenuto, **rimane formalmente e processualmente attore**; tanto che il procedimento viene avviato mediante notifica di un atto di citazione.

A ben vedere, trova dunque applicazione nella fattispecie in commento il meccanismo sotteso al disposto di cui all'art. 269 comma III c.p.c., sulla chiamata in causa del terzo da parte dell'attore.



CONCLUSIONI

In conclusione, in forza di quanto emerge dall'opinione assolutamente maggioritaria espressa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (da ultimo Cassazione civile sez. III del 23/12/2021 n. 41383 e Cassazione civile sez. VI del 30/07/2020 n. 16336), è precluso all'opponente l'immediata citazione del terzo congiuntamente all'opposto a **pena dell'inammissibilità della richiesta.**

L'opponente sarà dunque onerato di citare in giudizio la sola parte opposta e, nel corpo del medesimo atto, **chiedere espressamente di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo,** esplicitando dettagliatamente le motivazioni **sia in fatto che in diritto poste alla base di suddetta evocazione in giudizio.**

Qualora ritenuta fondata, sarà il giudice a disporre il differimento dell'udienza di modo che l'opponente possa procedere all'integrazione del contraddittorio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. In caso contrario (ovvero diretta citazione del terzo senza previa autorizzazione giudiziale), incorrerà verosimilmente in una declaratoria di inammissibilità della chiamata.

